

FOGLIO INFORMATIVO MEDIAZIONE CREDITIZIA AZIENDE

Informazioni sul Mediatore

La Compagnia – Società di Mediazione Creditizia S.p.A.,
Sede legale e amministrativa: Piazza Belgioioso, 2 – 20121 Milano
P.IVA e Codice Fiscale 12905740010
Tel.: 02.7706
Indirizzo telematico: <https://lacompania.it/>
e-mail: info@lacompania.it
P.E.C.: strategiaefinanza@pec.it
Iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi (OAM) al n. M656
Iscritta al Registro delle imprese di Milano al n°12905740010
Capitale Sociale € 1.000.000,00 i.v.

Da compilare in caso di offerta fuori sede

Generalità del soggetto che effettua l'offerta fuori sede

Cognome e nome _____,

Mail _____, Telefono _____ svolge per conto de La Compagnia – Società di Mediazione Creditizia S.p.A., attività di contatto con il pubblico con rapporto di (Collaboratore/Dipendente) ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione al n.: _____. I presenti dati sono verificabili sul sito dell'OAM all'indirizzo internet <https://www.organismo-am.it> nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

Denominazione/Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, composto di n. 5 pagine.

Data _____ (Firma del cliente) _____

Il soggetto che effettua l'offerta fuori sede non è autorizzato a ricevere denaro né ad effettuare pagamenti per conto del mediatore o dell'intermediario.

Caratteristiche della Mediazione Creditizia

La mediazione creditizia consiste nell'attività di messa in relazione tra clienti e Banche o Intermediari Finanziari al fine di ottenere finanziamenti. Tale attività può includere il supporto operativo necessario per analizzare la documentazione e presentare la richiesta di finanziamento agli intermediari.

Il mediatore non concede credito, non conclude contratti di finanziamento e non è autorizzato a ricevere o effettuare pagamenti per conto degli intermediari. La sua funzione è esclusivamente quella di favorire l'incontro tra le parti in maniera indipendente e trasparente.

Il mediatore opera in condizioni di indipendenza e neutralità, senza detenzione di somme di denaro dei clienti e senza vincoli di esclusiva con intermediari.

La Compagnia – Società di Mediazione Creditizia S.p.A. collabora con una pluralità di intermediari, senza vincoli di esclusiva, al fine di offrire al cliente una scelta ampia e imparziale.

Rischi tipici della Mediazione Creditizia

L'obbligazione del Mediatore è di mezzi e non di risultato. Il Mediatore risponde esclusivamente dell'adempimento diligente delle attività di propria competenza, ai sensi dell'art. 1176 c.c., senza poter garantire la concessione o l'erogazione del finanziamento da parte degli intermediari finanziari.

Il Mediatore non risponde di eventuali inadempimenti da parte delle banche o degli intermediari finanziari con cui il cliente viene messo in relazione, restando fermo il suo obbligo di svolgere l'attività con diligenza professionale. Il Mediatore non risponde neanche della eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti dalla clientela. Allo stesso modo il Mediatore Creditizio non è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari per gli eventuali inadempimenti della Clientela.

Condizioni Economiche

Consistono nella provvigione ed in ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese di istruttoria, le spese postali, etc.), comunque denominati e gravanti sul cliente, anche con riferimento a quelle da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e le eventuali penali. Saranno dovute dal cliente nella misura secondo la tabella che segue. La "provvigione" (compenso spettante al Mediatore Creditizio), calcolata su importo deliberato, verrà determinata dalle parti nel contratto di mediazione creditizia e sarà dovuta dal Cliente a La Compagnia – Società di Mediazione Creditizia S.p.A., in via di principio, all'atto di approvazione del finanziamento da parte dell'Intermediario erogante.

DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
COMPENSI E PROVVIGIONI SUL FINANZIAMENTO:	<u>Compenso fisso:</u> Il compenso fisso, eventualmente previsto, ha natura facoltativa ed è determinato di comune accordo tra le Parti in relazione alla complessità e alla consistenza delle attività richieste. In ogni caso, l'importo massimo del compenso fisso, ove applicato, non potrà eccedere € 65.000,00 (sessantacinquemila/00). Il compenso, ove applicabile, è soggetto a IVA secondo la normativa vigente e remunera le attività preliminari di assistenza rese dal Mediatore, come contrassegnate con ☒ nell'elenco che segue. ☐ analisi preliminare della documentazione e delle informazioni fornite dal Cliente, al fine di valutarne la coerenza con l'Operazione ipotizzata; ☐ supporto nella raccolta e nell'ordinamento della documentazione economico-finanziaria del Cliente, necessario per la predisposizione di un dossier informativo interno; ☐ predisposizione di un documento descrittivo non valutativo ("Information Memorandum") che sarà essere utilizzato, ai fini dell'eventuale successiva richiesta di finanziamento; ☐ supporto nella revisione e integrazione del business plan pre-money, dei piani economico-finanziari o altra documentazione interna di analisi a beneficio del Cliente sulla base delle informazioni dallo stesso fornite; ☐ assistenza e supporto nella predisposizione di un business plan post-money inclusivo del nuovo debito e degli investimenti previsti; ☐ assistenza e supporto nell'analisi e nella rappresentazione dell'impatto del nuovo debito e degli investimenti sulla redditività, sulla

DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
	struttura patrimoniale e sui flussi di cassa futuri del Cliente. <u>Il compenso fisso qualora previsto:</u> • non è condizionato alla delibera o all'erogazione del Finanziamento; • matura alla firma del presente contratto; In caso di recesso del Cliente prima del completamento delle attività sopra descritte, il compenso fisso sarà comunque dovuto. Modalità di pagamento: alla firma del contratto e, se previsto, al primo giorno di ciascun mese successivo per un massimo di 6 (sei) mesi. Fatturazione: il Mediatore emetterà regolare fattura in corrispondenza di ciascun pagamento. <u>Commissione di successo:</u> <u>Commissione di Successo:</u> Il compenso spettante al Mediatore è determinato in percentuale sull'importo lordo del Finanziamento effettivamente deliberato e concesso al Cliente. La Commissione di Successo è stabilita nella misura complessiva del 5,00% (cinque per cento)>, oltre ad IVA per la quota parte imponibile, così articolata: • Attività di mediazione creditizia: pari al 30,00% della Commissione di Successo, operazione esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972; • Attività accessorie e strumentali alla mediazione (quali, a titolo esemplificativo, assistenza documentale, supporto operativo e coordinamento informativo): pari al 70,00% della Commissione di Successo, soggetta ad IVA secondo la normativa vigente. La Commissione di Successo matura esclusivamente nel caso in cui il Finanziamento venga perfezionato, mediante stipula del contratto di finanziamento, quale effetto diretto dell'attività svolta dal Mediatore, ai sensi dell'art. 1755 c.c. In assenza di conclusione dell'Operazione, nessuna provvigione sarà dovuta, fatto salvo l'eventuale compenso fisso espressamente concordato tra le parti. Maturazione e modalità di corresponsione del compenso La Commissione di Successo si considera maturata al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento tra il Cliente e il soggetto finanziatore. Il pagamento della Commissione di Successo avverrà secondo le seguenti modalità: • 30% dell'importo complessivo dovuto alla delibera positiva del finanziamento; • 70% dell'importo complessivo dovuto in occasione della prima tranche di erogazione del Finanziamento. Resta inteso che le Parti potranno convenire che il pagamento della Commissione di Successo avvenga direttamente dal Finanziatore in favore del Mediatore, mediante apposita delega di pagamento rilasciata

DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
	dal Cliente. La Commissione di Successo è in ogni caso dovuta anche qualora il Finanziamento sia concesso a condizioni diverse rispetto a quelle inizialmente richieste, purché tali condizioni siano espressamente accettate dal Cliente e l'Operazione sia perfezionata con un Finanziatore contattato dal Mediatore. Il diritto alla Commissione di Successo sussiste altresì nel caso in cui il Finanziamento venga concluso entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del Contratto con un intermediario con il quale il Cliente sia stato posto in contatto dal Mediatore nell'ambito dell'esecuzione del presente incarico.
ALTRE SPESE:	Le spese di trasferta, trasporto, pernottamento, vitto, etc., dovranno essere previamente concordate tra le Parti ed autorizzate per iscritto dal Cliente. Il Mediatore provvederà a sostenere direttamente i costi delle suddette spese e, in seguito, a richiedere il rimborso dei relativi importi di spesa al Cliente a fronte della trasmissione dei relativi giustificativi di spesa.
PENALE:	Il Cliente si obbliga a corrispondere al Mediatore, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., gli importi di seguito indicati, fermo restando il diritto al maggior danno documentato: a) Revoca ingiustificata dell'incarico prima della naturale scadenza, in assenza di giusta causa ai sensi dell'art. 1725 c.c.: penale pari al 50% (cinquanta per cento) della Commissione di Successo complessiva che sarebbe spettata al Mediatore qualora il Finanziamento fosse stato perfezionato alle condizioni originariamente richieste, calcolata sull'importo indicato all'art. 2.3 del Contratto. b) Violazione del patto di esclusiva di cui all'Art. 6, con conclusione da parte del Cliente, direttamente o per interposta persona, di un finanziamento avente caratteristiche sostanzialmente omogenee a quelle indicate all'art. 2.3 con un Finanziatore diverso, ma a seguito di attività svolte dal Mediatore: penale pari ad un importo corrispondente alla Commissione di Successo complessiva che sarebbe spettata al Mediatore se il Finanziamento fosse stato concluso tramite il Mediatore stesso. c) Consegna di documentazione falsa e/o contraffatta: facoltà per il Mediatore di recedere con effetto immediato dal Contratto e diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, nonché al risarcimento del danno ulteriore. La penale di cui alle lettere a) e b) è dovuta al netto di quanto eventualmente già corrisposto al Mediatore a titolo di compensi o provvigioni, al fine di evitare duplicazioni. La penale non si applica qualora il Cliente receda per giusta causa ai sensi dell'art. 1725 c.c.

Recesso e reclami

Recesso dal contratto

Il Cliente potrà recedere dal presente Contratto al ricorrere di una giusta causa ai sensi degli art. 1725 c.c., mediante lettera raccomandata a/r o Pec, anticipata via e-mail, da inviarsi con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

Il recesso non pregiudica il diritto del Mediatore alla provvigione qualora, entro 12 mesi dal recesso, il Cliente concluda il finanziamento con un intermediario al quale è stato presentato dal Mediatore.

Il Mediatore potrà recedere dal presente Contratto al ricorrere di una giusta causa ai sensi degli art. 1727 c.c., mediante lettera raccomandata a/r o Pec, anticipata via e-mail, da inviarsi con un preavviso di 30

(trenta) giorni. In tal caso, resta salvo il diritto del Mediatore di ricevere, a titolo di risarcimento del danno, tutte le somme previste all'art. 11 del contratto di mediazione.

Reclami

Eventuali reclami in relazione al contratto di mediazione dovranno essere effettuati per iscritto mediante comunicazione contenente i seguenti elementi: - Nominativo o denominazione del cliente - Recapiti del cliente - Data del contratto di mediazione - Motivazione del reclamo - Richiesta sottoposta al mediatore. I reclami dovranno essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata A/R ad: La Compagnia – Società di Mediazione Creditizia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Belgioioso, 2 – 20121 Milano, o tramite PEC all'indirizzo strategiaefinanza@pec.it.

All'indirizzo www.lacompagnia.it, nella sezione "**Normativa Regolamentare**", è disponibile un form per la presentazione dei reclami.

Il Mediatore Creditizio a ricezione del reclamo invia all'istante comunicazione scritta della ricezione del reclamo indicando che lo stesso sarà trattato entro i termini previsti dalla vigente normativa.

Il Mediatore fornisce risposta al reclamo entro 60 giorni dal ricevimento, fatti salvi i termini più brevi previsti per i clienti consumatori.

Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria il cliente e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell'apposito registro, se ciò è prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria. Si precisa che, sulla base di quanto previsto dall'art. 128-bis in combinato disposto con l'art. 115 del TUB, il Cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") per risolvere controversie sorte con il mediatore creditizio.

Definizioni

- **Cliente.** Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.
- **Consumatore.** Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
- **Clientela (o clienti) al dettaglio".** I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese;
- **Finanziamento.** Il finanziamento che il Cliente intende ottenere con l'intermediazione del Mediatore Creditizio, tra cui: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo sotto forma di dilazione, (iv) credito ipotecario, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito, (vi) factoring ecc.
- **Servizi accessori.** Servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.
- **Contratto a distanza e contratto negoziato fuori dei locali commerciali.** Il "contratto a distanza" è concluso tra il Mediatore e il Consumatore senza la loro presenza fisica e simultanea, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il "contratto negoziato fuori dei locali commerciali" è qualsiasi contratto tra il Mediatore e il Consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore.

- **Tecniche di comunicazione a distanza.** Le tecniche di contatto con la Cliente diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
- **Offerta fuori sede.** Offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico
- **Supporto durevole.** Qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.
- **Locale aperto al pubblico.** Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività del Mediatore Creditizio, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
- **Intermediari Finanziari.** Soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB, autorizzati dalla Banca d'Italia allo svolgimento nei confronti del pubblico di attività finanziaria (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma).
- **TAEG.** Tasso annuo effettivo globale è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
- **TEGM.** Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
- **ISC.** L'indicatore sintetico di costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.
- **Penale.** Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.
- **Provvigione.** Compenso dovuto al Mediatore commisurato all'importo del finanziamento
- **OAM.** Organismo per l'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi; è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.